



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000839/P

Del 07/08/2015 14.32.58

Da SETSG SERASS

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente VII, I, II e IV della Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme in materia di Servizio Idrico integrato della Regione Campania” (Reg. Gen. n.39)

Ad iniziativa dei Consiglieri del Gruppo PD
Depositata il 31 luglio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I, II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**D'ORDINE
DEL PRESIDENTE
Il Dirigente UD Assemblea
Avv. Giuseppe Storti**

Proposta di legge regionale

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regione Campania

Schema di Progetto di Legge Regionale per il riordino del servizio

ad iniziativa dei consiglieri

Stefano Graziano - Vincenza Amato - Mario Casillo - Raffaele Topo - Gianluca

Daniele - Carmela Fiola - Antonio Marciano - Nicola Marrazzo - Maria A.

Ciaramella - Loredana Raia - Oliviero Gennaro - Francesco Picarone - Tommaso

Amabile - Rosa D'Amelio - Erasmo Mortaruolo

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Campania

Modello 5 E.G.A.T.O.

REG. GEN. 39

Relazione

L'acqua è un bene pubblico limitato che deve essere tutelato in quantità e qualità e preservato per la libera fruizione delle generazioni future.


Pertanto, la sua gestione deve essere accorta ed efficace ed effettuata da soggetti pubblici, perché direttamente controllabili dai cittadini, che usino tutta l'attenzione e la scienza possibili affinché essa risulti economicamente sostenibile e socialmente equa.

Nel rispetto di questi principi la nuova legge regionale di riordino del SII prevede che al centro del processo di riforma ci siano i comuni, proprietari delle reti, associati in ambiti territorialmente adeguati (non inferiori al territorio provinciale, e ove necessitano di limitazioni inferiori scelti in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica, nonché a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza) che sono i protagonisti delle attività di programmazione della risorsa e di controllo dei gestori che dovranno essere scelti preferibilmente tra i soggetti pubblici, con le procedure previste dalle normative europee e statali.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 39

Criticità e scadenze imminenti

L'urgenza di legiferare in materia di riordino del SII è evidenziata dalle seguenti scadenze:



- 15 agosto 2015 – termine ultimo fissato dal DPCM 14 maggio 2015 per la regione Campania per “legiferare” in materia di enti di governo degli ATO ed eventuale ripermimetrazione degli stessi;
- 13 settembre 2015 – termine perentorio previsto dallo “Sblocca Italia” per la redazione dei piani d’Ambito dei singoli ATO, la scelta del modello gestionale e l’avvio delle procedure di affidamento del servizio.

Situazione esistente

Dei cinque ATO regionali delimitati dalla LR 14/97 e ssmmii, solo due (ATO 3 Sarnese Vesuviano e ATO 4 Sele) hanno affidato il servizio. Gli altri tre ATO (ATO 2 Napoli Volturno, ATO 1 Calore Irpino e ATO 5 Terra di lavoro), che rappresentano circa il 60% della popolazione regionale, non hanno ancora individuato la forma di gestione. In più, i Piani d’Ambito risalgono a circa 10 anni fa e vanno aggiornati in base alla recente pianificazione sovraordinata: Piano di Gestione delle Acque del distretto dell’Appennino Meridionale (GU n. 55 del 08.03.2010); Strumento Direttore del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della regione Campania (DGR 182 del 14/04/2015).

Scelta degli ATO

Considerate le criticità e scadenze precedentemente evidenziate, si è ritenuto di far riferimento alla legge elaborata dalla precedente Giunta regionale, modificandola profondamente nei principi della partecipazione democratica dei comuni e della gradualità del processo di riforma, per cui la soluzione più immediata e concludente appare la conferma delle delimitazioni degli ATO previste dalla LR 14/97 e ssmmii in quanto:

- Impone forme associative già ampiamente sperimentate dai comuni.
- Semplifica le attività di redazione ed adozione dei nuovi Piani d'Ambito, propedeutiche all'avvio delle procedure di affidamento del servizio.

Nella soluzione prospettata l'attività sarebbe ricondotta ad un aggiornamento dei piani vigenti, con un impegno molto minore, in termini di costi, tempi e risorse, rispetto ad una redazione ex novo di piani riferiti a territori diversi.

Consente di valorizzare, nel rispetto delle norme di settore ed in presenza dei requisiti di efficienza, realtà gestionali pubbliche di diversi segmenti del SII, già presenti negli ATO 1-2 e 4 favorendone, ove necessario, la riqualificazione, il rafforzamento e l'espansione territoriale, nell'ambito di un processo di integrazione e sviluppo del servizio.

Si evitano così sprechi ed ulteriori perdite di tempo e ci si può predisporre, apportando successivamente le modifiche opportune, a raggiungere progressivamente l'obiettivo dell'unificazione dei 5 ATO, una volta che le singole realtà gestionali avranno visto finalmente la luce.

A riguardo, va segnalato che questa è la strada seguita da diverse regioni italiane che, dopo aver favorito la prima applicazione della Legge Galli (L. 36/94), la nascita ed il consolidamento di realtà gestionali a scala provinciale, hanno recentemente legiferato nella direzione dell'ATO unico regionale ed unico gestore nel quale confluiranno (alla scadenza delle concessioni in essere) gli attuali gestori dei vecchi ATO.

Gestione delle opere strategiche

Punto rilevante nella specificità campana è l'approfondimento che deve essere effettuato in merito alla forma di gestione delle opere acquedottistiche di rilevanza strategica regionale, preposte all'importazione di ingenti risorse idriche provenienti dalle regioni Lazio e Molise ed al loro smistamento in favore degli ATO regionali 1-2-3 e 5.

Queste opere sono state ereditate dalla disciolta CASMEZ e, per la loro natura e concezione, assolvono ad un interesse primario che travalica le competenze dei singoli ATO.



Per queste opere si prospetta l'istituzione di una Azienda speciale che, nel rispetto dei principi richiamati dalla sentenza n 117/2015 della Suprema Corte, veda partecipi alla sua governance attraverso gli enti di governo di appartenenza, gli enti locali che beneficiano del servizio.

Altri punti innovativi

Per finanziare gli investimenti in modo che si abbia un effetto perequativo sulla tariffa di ogni ATO deve essere istituito un fondo regionale alimentato in parte dalla tariffa, da finanziamenti comunitari e da risorse assicurate da soggetti istituzionali come la Cassa Depositi e Prestiti e soggetti che non hanno finalità speculative come le fondazioni.

Tale fondo dovrà esercitare un effetto di perequazione tariffaria anche in relazione al reddito, al nucleo familiare e alle particolari condizioni socio-economiche del territorio interessato.

5
L
R
M

11

12

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di Legge non comporta aggravio di spesa per il bilancio regionale restando ogni costo di funzionamento delle Strutture a carico degli enti locali ricadenti in ciascun ambito ed il Servizio Idrico Integrato gestito attraverso gli introiti della relativa tariffa.

La
D.R.
H

Handwritten mark resembling the number 11.

Handwritten mark resembling the number 10.

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I - Principi e norme generali

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Organizzazione del Servizio lirico Integrato

Art. 3 - Competenze della Regione e degli Enti Locali

Art. 4 - Ambiti Territoriali Ottimali

Art. 5–Struttura degli Enti di Governo d'Ambito (E.G.A.T.O.)

Art. 6- Statuto

Art. 7 - Assemblee d'Ambito

Art. 8- Funzioni delle Assemblee d'Ambito

Art. 9- Funzioni dei Consigli d'Ambito

Art. 10 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio d'Ambito

Art. 11 – Il Direttore

Art. 12 – Struttura di coordinamento interATO

TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 13 - Piano d'ambito

Art. 14 - Affidamento e gestione del servizio idrico integrato

Art. 15 - Tariffa

Art. 16 - Reti e Infrastrutture

Art. 17 - Controllo

Art. 18 - Tutela degli utenti e partecipazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 -Transizione al nuovo assetto gestionale

Art. 20 -Clausola valutativa

Art. 21-Abrogazioni

Art. 22 -Entrata in vigore



TITOLO 1—DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I — Principi e norme Generali

Articolo I

Oggetto, finalità e principi generali

- 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione pubblica delle risorse idriche e del servizio idrico integrato nella Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale.
- 2 La presente legge ha come obiettivo la definizione di un governo pubblico e partecipativo del servizio idrico integrato, in grado di garantire un uso sostenibile e solidale delle risorse idriche, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio e con l'applicazione di un meccanismo di perequazione tariffaria che tenga conto anche della composizione del nucleo familiare e delle fasce di reddito.
- 3 Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali, nonché nel rispetto del referendum popolare del 2011.
- 4 La regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti gli abitanti della regione. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
- 5 Ai fini dei commi precedenti, la regione Campania difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua, tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana, tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, anche attraverso la promozione della realizzazione e uso di reti duali, ferma restante la priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
- 6 Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
- 7 Va in ogni caso favorito l'utilizzo delle acque di recupero, nel rispetto dei parametri fisici, chimici e microbiologici secondo le norme vigenti e sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) **Servizio Idrico integrato**, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) **Ambito Territoriale Ottimale**, la dimensione territoriale, perimetrata ai sensi del successivo art. 4, per lo svolgimento da parte degli enti locali, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- c) **Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.)**, organi rappresentativi dei comuni associati che, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, sono regolati da uno statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
- d) **Assemblee d'ambito** gli organi deliberativi degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale, costituite dai sindaci e loro rappresentanti.
- e) **Consiglio d'Ambito**, rappresenta l'organo operativo dell'Ente di Governo d'Ambito (E.G.A.T.O.), ed è costituito da 7 sindaci eletti dall'Assemblea d'Ambito.
- f) **Struttura di coordinamento interATO**, svolge funzione di coordinamento, di vigilanza e di controllo sugli E.G.A.T.O. e sull'Azienda Speciale individuata per la gestione dei grandi sistemi di adduzione della Regione Campania.

Capo II
Organizzazione del Servizio idrico Integrato

Articolo 3
Competenze della Regione e degli Enti Locali

- 1 La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria vigente in materia, è improntata ai principio di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
- 2 Ai fini della distinzione delle funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo da quelle di gestione, la Giunta Regionale istituisce un apposito ufficio, impiegando personale proprio.
- 3 I servizi di captazione e adduzione, nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sono di competenza degli Enti locali che la esercitano in forma associata nel contesto degli Ambiti Territoriali Ottimali attraverso gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) di cui all'articolo 5 e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
- 4 Ai fini dell'attuazione della presente legge, la regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le attribuzioni statali, svolge le seguenti funzioni:
 - a) provvede alla pianificazione di settore e, in particolare, adotta ed approva il Piano di Tutela delle Acque e il Piano Regionale degli Acquedotti e i relativi aggiornamenti; provvede, altresì, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti anche al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore;
 - b) vigila sulle attività degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), anche in via sostitutiva, mediante nomina di commissari ad acta, ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152. Comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - c) la giunta regionale approva e trasmette entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto tipo di cui al successivo art.6.
- 5 La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio Regionale in merito allo stato del servizio idrico integrato.
- 6 Gli enti locali, attraverso gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) di cui all'art. 5 della presente legge, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Articolo 4
Ambiti Territoriali Ottimali

1. Il territorio della regione Campania è suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), di cui all'allegato A, per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii.

2. La Regione può includere negli ATO, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermina, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermina.



Articolo 5

Struttura degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii., gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), rappresentano tutti i comuni e Città Metropolitane in essi ricadenti, che, ai fini della loro costituzione sottoscrivono lo statuto, disciplinata al successivo articolo 6, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge regionale.
2. Gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.
3. Gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), sono dotati di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione versato dai comuni ricadenti in ciascun E.G.A.T.O., stabilito in percentuale al numero di abitanti di ciascun ente locale;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate dagli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), con mezzi propri.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) si applicano le disposizioni di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI, VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Gli organi degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale sono:
 - a) Assemblea d'Ambito
 - b) il Consiglio d'Ambito;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) il Revisore unico;
5. L'istituzione degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Va
7
① R1) H
MS

Articolo 6
Statuto

1. Gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), associano i comuni e le città metropolitane in essi ricadenti come previsto dall'allegato A alla presente legge, mediante la sottoscrizione dello statuto tipo approvato e trasmesso dalla Giunta regionale, da parte dei Sindaci dei Comuni ricadenti in ogni Ambito Territoriale Ottimale e ratificata ai rispettivi consigli comunali.
2. Lo statuto disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) e dei suoi organi, in ottemperanza a quanto stabilito nella presente legge.
3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non aderiscano agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), nel termine di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge regionale, come previsto dall'art. 147 comma 1 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii il Presidente della Regione, previa apposita diffida ad ottemperare nel termine di trenta giorni, esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 172, comma 4.



Articolo 7
Assemblee d'ambito

1. Le Assemblee d'Ambito rappresentano l'organo deliberativo degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.).
2. I componenti delle Assemblee d'Ambito sono i sindaci e/o loro delegati dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di cui all'allegato A della presente legge, in rapporto di 1 ogni 20000 ab. per un massimo di 15 rappresentanti per comune e almeno 1 rappresentante per i comuni con un num. di abitanti inferiore a 20000. La rappresentatività di componente sarà determinata in rapporto alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comune.
3. Le sedute delle Assemblee d'Ambito sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni, fatti salvi i diversi casi previsti dalla Convenzione di cui all'art. 7, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo criteri che tengano conto della popolazione residente e dell'estensione territoriale, anche essi stabiliti nella Convenzione.
5. Le convocazioni, i provvedimenti e gli atti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente di Governo d'Ambito corrispondente, in sua assenza sui siti istituzionali degli enti convenzionati.
6. I componenti dell'Assemblea d'Ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.






Articolo 8
Funzioni dell'Assemblea d'Ambito

1. L'Assemblea d'Ambito esercita le seguenti funzioni:
 - a) elegge il presidente dell'Assemblea che coordina i lavori;
 - b) elegge il Consiglio d'Ambito costituito da 7 membri;
 - c) approva il piano d'ambito di cui all'art. 12 e i relativi aggiornamenti;
 - d) sceglie la forma di gestione;
 - e) approva, su proposta del Consiglio d'Ambito l'affidamento al gestore del servizio;
 - f) approva la convenzione che regola i rapporti con i soggetti gestori del servizio, nonché il relativo disciplinare;
 - g) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
 - h) elegge il revisore unico;
 - i) approva i bilanci e i consuntivi dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.);
 - j) determina la tariffa di base del servizio di cui all'art. 154, comma 4. del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.


2. Il mancato esercizio delle proprie funzioni da parte dell'Assemblea d'Ambito comporta l'intervento in via sostitutiva della Regione, previa diffida ad adempiere in termini congrui rispetto alla funzione da espletare.



Articolo 9
Funzioni del Consiglio d'Ambito

Il Consiglio d'Ambito esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone il piano d'ambito di cui all'art. 12 e i relativi aggiornamenti, anche sulla base delle proposte formulate dalle assemblee locali di cui al successivo art. 11 della presente legge;
- b) procede alla revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore;
- c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano d'ambito;
- d) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- e) predispone, attraverso i suoi uffici, la proposta di affidamento del servizio;
- f) provvede alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
- g) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- h) esercita, il potere sostitutivo di cui all'art.152. comma 2. del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di gravi inadempienze del gestore, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. fermi restando i poteri di irrogazione delle penali. nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;
- i) approva i progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
- l) costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi previsti nei piani degli investimenti compresi nel Piano d'Ambito;
- m) richiede alla Regione la dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile.


" 
" 

Articolo 10
Presidente e Vicepresidente del Consiglio d'Ambito


1. In seno al Consiglio d'Ambito, nella seduta di insediamento, viene nominato il Presidente dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), unitamente ad un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento e/o assenza del Presidente.
2. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento delle attività, dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) e dei lavori del Consiglio d'ambito.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Ambito.
4. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio d'Ambito.



Art. 11
Il Direttore

1. I requisiti ed il procedimento di selezione del Direttore Generale e la sua durata in servizio sono stabiliti dallo statuto. Prima del termine di scadenza del suo mandato il Direttore può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa.

2. Il Direttore sovrintende agli uffici dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) dirigendone il personale ed inoltre:
 - a) esercita il controllo sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato ed in particolare accerta che la gestione avvenga in conformità alla convenzione di affidamento, al programma degli interventi e al piano finanziario di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della presente legge;
 - b) predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - c) dispone le penalità da irrogare al gestore del servizio idrico integrato previste dal disciplinare di affidamento;
 - d) relaziona al Consiglio d'Ambito sulla congruità delle tariffe proposte dai gestori;
 - e) predispone i bilanci e i conti consuntivi dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.);
 - f) attiva i procedimenti concorsuali per le assunzioni di personale nonché per le forniture di beni e servizi;
 - g) sottoscrive i contratti e le autorizzazioni di competenza dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.);
 - h) esercita ogni altra funzione riservata per legge ai dirigenti.



Articolo 12
Struttura di coordinamento interAto

1. La Struttura di coordinamento interAto, è rappresentata dai Presidenti degli E.G.A.T.O., e svolge funzione di coordinamento delle attività degli E.G.A.T.O., e di controllo e indirizzo sull'Azienda Speciale per la gestione delle opere idriche di rilevanza regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Struttura di Coordinamento interATO provvede:
 - a) all'acquisizione di dati e informazioni relativi ai servizi idrici;
 - b) all'analisi e alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;
 - c) all'analisi e alle comparazioni relative ai piani di investimento;
 - d) all'analisi, alla comparazione e alla valutazione delle tariffe dei servizi idrici applicate dai soggetti gestori;
 - e) valuteranno le sperequazioni tariffarie vigenti nei Singoli Ambiti Territoriali Ottimali, individueranno i criteri per assicurare tariffe congruenti sull'intero territorio regionale e proporranno alla Regione Campania, anche con decisione a maggioranza, le perequazioni a farsi per assicurare il riequilibrio e il riassetto tariffario. Esso potrà essere conseguito anche attraverso un contributo ambientale da corrispondersi a favore degli Enti di Governo d'Ambito sul cui territorio sono presenti fonti di approvvigionamento di interesse regionale e utilizzate per il trasferimento interambito. Detto contributo, a destinazione vincolata, dovrà esclusivamente impiegarsi per le finalità per le quali è corrisposto;
 - f) allo studio e alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altri ambiti territoriali;
 - g) alla valutazione comparata degli standard di qualità dei servizi.
3. Nell'ambito delle attività di coordinamento la Struttura di coordinamento interATO provvede:
 - a) a dare direttive all'E.G.A.T.O., nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate, con particolare riferimento alla elaborazione di cui al precedente comma 2;
 - b) alla pubblicazione di una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici nella Regione e sui risultati della attività svolta nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti, che invia entro il mese di marzo, anche per via telematica, al Consiglio Regionale;
4. Nell'ambito delle attività di vigilanza sul funzionamento degli E.G.A.T.O. la Struttura di Coordinamento interATO provvede a:
 - a) determinare gli standard comuni a tutti gli E.G.A.T.O. per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività dei gestori dei servizi idrici sulla base delle prescrizioni dell'Autorità nazionale;
 - b) verificare l'efficacia dell'attività di controllo svolta dagli E.G.A.T.O. sulle prestazioni dei gestori dei servizi idrici per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per gli investimenti.

5. Sulla base delle proposte dell' E.G.A.T.O. e delle informazioni e delle analisi effettuate sulle tariffe e sui programmi di investimento previsti nei Piani d'Ambito dei diversi ATO, la Struttura di coordinamento interATO formula alla Regione Campania, nell'ambito dei programmi di utilizzo dei fondi nazionali e comunitari disponibili, proposte di finanziamento, definendone le priorità, per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di proprietà pubblica al fine di:
 - a) determinare effetti di contenimento e di perequazione su base regionale delle tariffe degli utenti del servizio idrico integrato;
 - b) promuovere la realizzazione di interventi anche non previsti nei Piani d'Ambito in caso di criticità di natura ambientale e/o sanitaria.

6. La Struttura di coordinamento interAto esprime parere vincolante sui rapporti convenzionali intercorrenti tra i diversi E.G.A.T.O. e tra essi e la Regione Campania inerenti al trasferimento di risorse e all'utilizzo comune di beni ed infrastrutture.

7. Per lo svolgimento delle suddette attività la Struttura di coordinamento interAto, utilizza prevalentemente risorse umane traferite dal settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania.



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top right, a blue signature below it, and several other initials and marks at the bottom right.

TITOLO II
GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 13

Piano d'ambito

1. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato è predisposto e aggiornato dall'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.). Il piano d'ambito e i suoi aggiornamenti sono approvati dall'Assemblea d'Ambito.
2. Il piano d'ambito, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è costituito dai seguenti atti:
 - a. ricognizione delle infrastrutture;
 - b. programma degli interventi;
 - c. modello gestionale ed organizzativo;
 - d. piano economico finanziario.
3. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
4. Il piano d'ambito è, di norma, aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
5. Entro 10 giorni dalla delibera di approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito, il piano d'ambito è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore e sottoposto alle procedure di controllo di cui all'art. 16 comma 3. Acquisita la valutazione positiva della Regione, il Piano é inviato all'Autorità nazionale di settore per la verifica della corretta redazione dello stesso, così come previsto dal DPCM 20 luglio 2012 art. 3 comma e).
6. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.) predispone il piano d'ambito entro 12 mesi dalla sottoscrizione dello statuto di cui al precedente art. 6.

Articolo 14

Affidamento e gestione del servizio idrico integrato

1. Al fine di garantire che la gestione risponda a principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), provvede all'affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del successivo comma 5.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammessi affidamenti disposti in modalità difformi da quelle di cui al precedente comma 1.
3. I rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare predisposti dal Consiglio d'Ambito sulla base delle convenzioni tipo adottate dall'Autorità nazionale, secondo quanto previsto dall'art.151 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4. L'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), effettua il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore. A tal fine, i rappresentanti dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato, anche nelle fasi di costruzione.
5. L'Ente Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.) acquisisce e aggiorna i dati e le informazioni relative alle gestioni attive sul territorio dell'ATO. Ai fini di tale ricognizione la Regione, gli enti locali, i gestori e gli altri soggetti che esercitano funzioni relative al servizio idrico integrato sono tenuti a collaborare e supportarle. Nel caso in cui l'inadempimento in merito alla trasmissione delle informazioni sia imputabile ad un gestore privato, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), previa diffida ad adempiere nel termine di 10 giorni, può comminare sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali alla gravità dell'inadempimento e alle relative conseguenze.

Articolo 15

Tariffa

1. L'Assemblea d'Ambito, in ragione delle competenze indicate all'articolo 7 della presente legge, provvede all'approvazione del piano economico finanziario incluso nel piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e predispone la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità nazionale di settore.
2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dall'Assemblea d'Ambito, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.



Articolo 16
Reti e Infrastrutture

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n. 152 gli acquedotti le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche presenti sui territorio della regione Campania, fanno parte del demanio, ai sensi degli art. 822 e seguenti del Codice civile, e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. È di competenza anche dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'art.823 secondo comma, del codice civile.
3. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, così come previsto dall'art. 153 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n. 152.

Articolo 17 Controllo

1. La Regione, attraverso il Dipartimento competente, esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato, provvedendo, in particolare, alla verifica di coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore, alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni al Piano d'Ambito ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), e alla formulazione di indirizzi e di linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al precedente comma 1, i rappresentanti delle strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il piano d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.). Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato, la Regione, anche ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore, comunica la propria valutazione, formulando eventuali rilievi e osservazioni cui l'Ente Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), si conforma con una nuova approvazione del piano, che dovrà nuovamente essere inviato alla Regione per le suddette verifiche di coerenza.



Articolo 18
Tutela degli utenti e partecipazione

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), reclami, istanze e segnalazioni dopo che i gestori interessati non abbiano risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorso inutilmente il termine specificamente previsto dal contratto di servizio per tali ipotesi che, qualora non previsto, deve intendersi di 30 giorni. Tramite apposita delibera del Consiglio d'Ambito, Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori e all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), le modalità di valutazione della regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.

2. Qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), invia una comunicazione al gestore, segnalando l'opportunità di intervento con eventuale applicazione delle penali previste dalle convenzioni di gestione per gli adempimenti di competenza. Copia della comunicazione viene inviata anche all'utente interessato.

3. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), è istituito il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse (Comitato). La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è costituito con provvedimento della Giunta Regionale che ne nomina i componenti sulla base di criteri preventivamente condivisi con la competente Commissione Consiliare.

4. Il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:

a. coopera con l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività:

b. tutela gli interessi degli utenti con riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio:

c. fornisce indicazioni ed elabora proposte;

d. fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;

e. segnala all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione:

f. trasmette, all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato definisce le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19
Transizione al nuovo assetto gestionale

1. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, nelle more della piena operatività degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), anche al fine di garantire un tempestivo avvio delle procedure di affidamento, la ricognizione di tutte le gestioni esistenti riferibili all'intero ciclo integrato del servizio, è condotta dalle attuali gestioni commissariali. A tal fine, tutti gli enti titolari di affidamenti del servizio idrico ed i relativi gestori trasmettono ai commissari informazioni, dati e documentazione in loro possesso entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine indicato, la Regione provvede senza indugio in via sostitutiva mediante la nomina del commissario ad acta.

2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 1 e ai sensi delle norme di cui all'art. 13, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), anche sulla base della ricognizione di cui al comma I, all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nel rispetto delle modalità di affidamento previste dalla legislazione europea e nazionale.

3. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, la fase transitoria dell'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinata dall'art. 172 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. In caso di anticipata cessazione delle gestioni in essere, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), indicano le modalità di indennizzo al gestore uscente del valore contabile netto residuo degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'Autorità nazionale di regolazione del settore, nonché le modalità di collocazione del personale da parte del gestore subentrante.


5. Il personale in servizio al 31/12/2012 appartenenti alle ex Autorità d'Ambito costituite in attuazione della L.R. 21 maggio 1997, il. 14, è trasferito agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, regionale e dal CCNL, di riferimento senza maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i relativi oneri rientrano nei costi di funzionamento dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), in applicazione dei criteri tariffari previsti dalla Autorità nazionale di regolazione di settore.

6. Le gestioni commissariali costituite per la liquidazione degli Enti d'Ambito con deliberazione della Giunta regionale numero 813 del 27 dicembre 2012, confermate dalla legge regionale numero 5 del 6 maggio 2013 cessano entro i sei mesi successivi alla costituzione del Consiglio d'Ambito degli Enti di Governo d'Ambito Territoriali Ottimali (E.G.A.T.O.). I commissari liquidatori, entro tale termine sono tenuti a depositare il bilancio di liquidazione alla Regione secondo le indicazioni del Dipartimento regionale finanza e contabilità nonché al trasferimento di tutti gli atti amministrativi. I beni mobili ed immobili, le risorse finanziarie residuali, i crediti e i debiti risultanti dal bilancio di liquidazione sono incamerati dagli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.). Al momento del deposito del bilancio di liquidazione si trasferiscono i contratti in essere per le forniture e i servizi e le vertenze in corso agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.).

Articolo 20
Clausola valutativa

1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni della presente legge, anche in merito ad eventuali modifiche legislative, la Regione esercita il controllo sulla sua attuazione e ne valuta i risultati ottenuti. A tal proposito, con cadenza annuale la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge nonché eventuali proposte migliorative.

2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

Articolo 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella Legge Regionale 21 maggio 1997 n. 14 e ss.mm.ii non compatibili con la presente legge.



Articolo 22

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

6
25
R(1)
[Signature]

11

SP

ce

Allegato A
Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Calore Irpino

Città Provincia

AIELLO DEL SABATO Avellino
ALTAVILLA IRPINA Avellino
ANDRETTA Avellino
AQUILONIA Avellino
ARIANO IRPINO Avellino
ATRIPALDA Avellino
AVELLA Avellino
AVELLINO Avellino
BAGNOLI IRPINO Avellino
BAIANO Avellino
BISACCIA Avellino
BONITO Avellino
CAIRANO Avellino
CALITRI Avellino
CANDIDA Avellino
CAPOSELE Avellino
CAPRIGLIA IRPINA Avellino
CARIFE Avellino
CASALBORE Avellino
CASSANO IRPINO Avellino
CASTEL BARONIA Avellino
CASTELFRANCI Avellino
CASTELVETERE SUL CALORE Avellino
CERVINARA Avellino
CESINALI Avellino
CHIANCHE Avellino
CHIUSANO DI S. DOMENICO Avellino
CONTRADA Avellino
CONZA DELLA CAMPANIA Avellino
DOMICELLA Avellino
FLUMERI Avellino
FONTANAROSA Avellino
FORINO Avellino
FRIGENTO Avellino
GESUALDO Avellino
GRECI Avellino
GROTTAMINARDA Avellino
GROTTOLELLA Avellino
GUARDIA LOMBARDI Avellino
LACEDONIA Avellino
LAPIO Avellino
LAURO Avellino
LIONI Avellino
LUOGOSANO Avellino
MANOCALZATI Avellino
MARZANO DI NOLA Avellino
MELITO IRPINO Avellino
MERCOGLIANO Avellino
MIRABELLA ECLANO Avellino
MONTAGUTO Avellino
MONTECALVO IRPINO Avellino
MONTEFALCIONE Avellino
MONTEFORTE IRPINO Avellino
MONTEFREDANE Avellino
TREVICO Avellino
TUFO Avellino
VALLATA Avellino

Città Provincia

MONTEFUSCO Avellino
MONTELLA Avellino
MONTEMARANO Avellino
MONTEMILETTO Avellino
MONTEVERDE Avellino
MONTORO INFERIORE Avellino
MONTORO SUPERIORE Avellino
MORRA DE SANCTIS Avellino
MOSCHIANO Avellino
MUGNANO DEL CARDINALE Avellino
NUSCO Avellino
OSPEDALETTO D'ALPINOLO Avellino
PAGO DEL VALLO DI LAURO Avellino
PAROLISE Avellino
PATERNOPOLI Avellino
PETRURO IRPINO Avellino
PIETRADEFUSI Avellino
PIETRASTORNINA Avellino
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Avellino
PRATOLA SERRA Avellino
QUADRELLE Avellino
QUINDICI Avellino
ROCCA S.FELICE Avellino
ROCCABASCERANA Avellino
ROTONDI Avellino
SALZA IRPINA Avellino
SAVIGNANO IRPINO Avellino
SCAMPITELLA Avellino
SERINO Avellino
SIRIGNANO Avellino
SOLOFRA Avellino
SORBO SERPICO Avellino
SPERONE Avellino
STURNO Avellino
SUMMONTE Avellino
S. ANDREA DI CONZA Avellino
S. ANGELO A SCALA Avellino
S. ANGELO ALL'ESCA Avellino
S. ANGELO DEI LOMBARDI Avellino
S. LUCIA DI SERINO Avellino
S. MANGO SUL CALORE Avellino
S. MARTINO VALLE CAUDINA Avellino
S. MICHELE DI SERINO Avellino
S. NICOLA BARONIA Avellino
S. PAOLINA Avellino
S. POTITO ULTRA Avellino
S. SOSSIO BARONIA Avellino
S. STEFANO DEL SOLE Avellino
TAURANO Avellino
TAURASI Avellino
TEORA Avellino
TORELLA DEI LOMBARDI Avellino
TORRE LE NOCELLE Avellino
TORRIONI Avellino
PESCO SANNITA Benevento
PIETRAROJA Benevento
PIETRELCINA Benevento

12/1
le
12/1

Città Provincia

VALLESACCARDA Avellino
VENTICANO Avellino
VILLAMAINA Avellino
VILLANOVA DEL BATTISTA Avellino
VOLTURARA IRPINA Avellino
ZUNGOLI Avellino
AIROLA Benevento
AMOROSI Benevento
APICE Benevento
APOLLOSA Benevento
ARPAIA Benevento
ARPAISE Benevento
BASELICE Benevento
BENEVENTO Benevento
BONEA Benevento
BUCCIANO Benevento
BUONALBERGO Benevento
CALVI Benevento
CAMPOLATTARO Benevento
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento
CASALDUNI Benevento
CASTELFRANCO IN MISCANO Benevento
CASTELPAGANO Benevento
CASTELPOTO Benevento
CASTELVENERE Benevento
CASTELVETERE IN VAL FORTORE Benevento
CAUTANO Benevento
CEPPALONI Benevento
CERRETO SANNITA Benevento
CIRCELLO Benevento
COLLE SANNITA Benevento
CUSANO MUTRI Benevento
DUGENTA Benevento
DURAZZANO Benevento
FAICCHIO Benevento
FOGLIANISE Benevento
FOIANO DI VAL FORTORE Benevento
FORCHIA Benevento
FRAGNETO L'ABATE Benevento
FRAGNETO MONFORTE Benevento
FRASSO TELESINO Benevento
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento
GUARDIA SANFRAMONDI Benevento
LIMATOLA Benevento
MELIZZANO Benevento
MOIANO Benevento
MOLINARA Benevento
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE Benevento
MONTESARCHIO Benevento
MORCONE Benevento
PADULI Benevento
PAGO VEIANO Benevento
PANNARANO Benevento
PAOLISI Benevento
PAUPISI Benevento

Città Provincia

PONTE Benevento
PONTELANDOLFO Benevento
PUGLIANELLO Benevento
REINO Benevento
SASSINORO Benevento
SOLOPACA Benevento
S. AGATA DEI GOTI Benevento
S. ANGELO A CUPOLO Benevento
S. ARCANGELO TRIMONTE Benevento
S. BARTOLOMEO IN GALDO Benevento
S. CROCE DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO LA MOLARA Benevento
S. LEUCIO DEL SANNIO Benevento
S. LORENZELLO Benevento
S. LORENZO MAGGIORE Benevento
S. LUPO Benevento
S. MARCO DEI CAVOTI Benevento
S. MARTINO SANNITA Benevento
S. NAZZARO Benevento
S. NICOLA MANFREDI Benevento
S. SALVATORE TELESINO Benevento
TELESE Benevento
TOCCO CAUDIO Benevento
TORRECUSO Benevento
VITULANO Benevento



Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Terra di Lavoro

Città Provincia

AILANO Caserta
ALIFE Caserta
ALVIGNANO Caserta
ARIENZO Caserta
AVERSA Caserta
BAIA E LATINA Caserta
BELLONA Caserta
CAIANELLO Caserta
CAIAZZO Caserta
CALVI RISORTA Caserta
CAMIGLIANO Caserta
CANCELLO ED ARNONE Caserta
CAPODRISE Caserta
CAPRIATI A VOLTURNO Caserta
CAPUA Caserta
CARINARO Caserta
CARINOLA Caserta
CASAGIOVE Caserta
CASAL DI PRINCIPE Caserta
CASALUCE Caserta
CASAPESENNA Caserta
CASAPULLA Caserta
CASERTA Caserta
CASTEL CAMPAGNANO Caserta
CASTEL DI SASSO Caserta
CASTEL MORRONE Caserta
CASTEL VOLTURNO Caserta
CASTELLO DEL MATESE Caserta
CELLOLE Caserta
CERVINO Caserta
CESA Caserta
CIORLANO Caserta
CONCA DELLA CAMPANIA Caserta
CURTI Caserta
DRAGONI Caserta
FALCIANO DEL MASSICO Caserta
FONTEGRECA Caserta
FORMICOLA Caserta
FRANCOLISE Caserta
FRIGNANO Caserta
GALLO Caserta
GALLUCCIO Caserta
GIANO VETUSTO Caserta
GIOIA SANNITICA Caserta
GRAZZANISE Caserta
GRICIGNANO DI AVERSA Caserta
LETINO Caserta
LIBERI Caserta
LUSCIANO Caserta
MACERATA CAMPANIA Caserta
MADDALONI Caserta
MARCIANISE Caserta
MARZANO APPIO Caserta
MIGNANO MONTE LUNGO Caserta
MONDRAGONE Caserta
ORTA DI ATELLA Caserta
PARETE Caserta
PASTORANO Caserta

Città Provincia


PIANA DI MONTE VERNA Caserta
PIEDIMONTE MATESE Caserta
PIETRAMELARA Caserta
PIETRAVAIRANO Caserta
PIGNATARO MAGGIORE Caserta
PONTELATONE Caserta
PORTICO DI CASERTA Caserta
PRATA SANNITA Caserta
PRATELLA Caserta
PRESENZANO Caserta
RAVISCANINA Caserta
RECALE Caserta
RIARDO Caserta
ROCCA D'EVANDRO Caserta
ROCCAMONFINA Caserta
ROCCAROMANA Caserta
ROCCHETTA E CROCE Caserta
RUVIANO Caserta
SESSA AURUNCA Caserta
SPARANISE Caserta
SUCCIVO Caserta
S. ANGELO D'ALIFE Caserta
S. ARPINO Caserta
S. CIPRIANO D'AVERSA Caserta
S. FELICE A CANCELLO Caserta
S. GREGORIO MATESE Caserta
S. MARCELLINO Caserta
S. MARCO EVANGELISTA Caserta
S. MARIA A VICO Caserta
S. MARIA CAPUA VETERE Caserta
S. MARIA LA FOSSA Caserta
S. NICOLA LA STRADA Caserta
S. PIETRO INFINE Caserta
S. POTITO SANNITICO Caserta
S. PRISCO Caserta
S. TAMMARO Caserta
TEANO Caserta
TEVEROLA Caserta
TORA E PICCILLI Caserta
TRENTOLA-DUCENTA Caserta
VAIRANO PATENORA Caserta
VALLE AGRICOLA Caserta
VALLE DI MADDALONI Caserta
VILLA DI BRIANO Caserta
VILLA LITERNO Caserta
VITULAZIO Caserta



Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Napoli

Città Provincia

ACERRA Napoli
AFRAGOLA Napoli
ARZANO Napoli
BACOLI Napoli
BARANO D'ISCHIA Napoli
CAIVANO Napoli
CALVIZZANO Napoli
CARDITO Napoli
CASAMICCIOLA TERME Napoli
CASANDRINO Napoli
CASAVATORE Napoli
CASORIA Napoli
CRISPANO Napoli
FORIO D'ISCHIA Napoli
FRATTAMAGGIORE Napoli
FRATTAMINORE Napoli
GIUGLIANO IN CAMPANIA Napoli
GRUMO NEVANO Napoli
ISCHIA Napoli
LACCO AMENO Napoli
MARANO DI NAPOLI Napoli
MELITO DI NAPOLI Napoli
MONTE DI PROCIDA Napoli
MUGNANO DI NAPOLI Napoli
NAPOLI Napoli
POZZUOLI Napoli
PROCIDA Napoli
QUALIANO Napoli
QUARTO Napoli
SERRARA FONTANA Napoli
S. ANTIMO Napoli
VILLARICCA Napoli



Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Sarnese - Vesuviano

Città Provincia

ANACAPRI Napoli
BOSCOREALE Napoli
BOSCOTRECASE Napoli
BRUSCIANO Napoli
CAMPOSANO Napoli
CAPRI Napoli
CARBONARA DI NOLA Napoli
CASALNUOVO DI NAPOLI Napoli
CASAMARCIANO Napoli
CASOLA DI NAPOLI Napoli
CASTELLAMMARE DI STABIA Napoli
CASTELLO DI CISTERNA Napoli
CERCOLA Napoli
CICCIANO Napoli
CIMITILE Napoli
COMIZIANO Napoli
ERGOLANO Napoli
GRAGNANO Napoli
LETTERE Napoli
LIVERI Napoli
MARIGLIANELLA Napoli
MARIGLIANO Napoli
MASSA DI SOMMA Napoli
MASSA LUBRENSE Napoli
META Napoli
NOLA Napoli
OTTAVIANO Napoli
PALMA CAMPANIA Napoli
PIANO DI SORRENTO Napoli
PIMONTE Napoli
POGGIOMARINO Napoli
POLLENA TROCCHIA Napoli
POMIGLIANO D'ARCO Napoli
POMPEI Napoli
PORTICI Napoli
ROCCARAINOLA Napoli
SAVIANO Napoli
SCISCIANO Napoli
SOMMA VESUVIANA Napoli
SORRENTO Napoli
STRIANO Napoli
S. AGNELLO Napoli
S. ANASTASIA Napoli
S. ANTONIO ABATE Napoli
S. GENNARO VESUVIANO Napoli
S. GIORGIO A CREMANO Napoli
S. GIUSEPPE VESUVIANO Napoli
S. MARIA LA CARITÀ Napoli
S. PAOLO BELSITO Napoli
S. SEBASTIANO AL VESUVIO Napoli
S. VITALIANO Napoli
TERZIGNO Napoli
TORRE ANNUNZIATA Napoli
TORRE DEL GRECO Napoli
TRECASE Napoli
TUFINO Napoli
VICO EQUENSE Napoli

Città Provincia

VISCIANO Napoli
VOLLA Napoli
ANGRI Salerno
BRACIGLIANO Salerno
CALVANICO Salerno
CASTEL S. GIORGIO Salerno
CORBARA Salerno
FISCIANO Salerno
MERCATO S. SEVERINO Salerno
NOCERA INFERIORE Salerno
NOCERA SUPERIORE Salerno
PAGANI Salerno
ROCCAPIEMONTE Salerno
SARNO Salerno
SCAFATI Salerno
SIANO Salerno
S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO Salerno
S. MARZANO SUL SARNO Salerno
S. VALENTINO TORIO Salerno

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Sele

Città Provincia

CALABRITTO Avellino
SENERCHIA Avellino
AGEROLA Napoli
ACERNO Salerno
AGROPOLI Salerno
ALBANELLA Salerno
ALFANO Salerno
ALTAVILLA SILENTINA Salerno
AMALFI Salerno
AQUARA Salerno
ASCEA Salerno
ATENA LUCANA Salerno
ATRANI Salerno
AULETTA Salerno
BARONISSI Salerno
BATTIPAGLIA Salerno
BELLIZZI Salerno
BELLOSGUARDO Salerno
BUCCINO Salerno
BUONABITACOLO Salerno
CAGGIANO Salerno
CAMEROTA Salerno
CAMPAGNA Salerno
CAMPORA Salerno
CANNALONGA Salerno
CAPACCIO Salerno
CASALBUONO Salerno
CASALETTO SPARTANO Salerno
CASAL VELINO Salerno
CASELLE IN PITTARI Salerno
CASTEL S. LORENZO Salerno
CASTELCIVITA Salerno
CASTELLABATE Salerno
CASTELNUOVO CILENTO Salerno
CASTELNUOVO DI CONZA Salerno
CASTIGLIONE DEI GENOVESI Salerno
CAVA DE' TIRRENI Salerno
CELLE DI BULGHERIA Salerno
CENTOLA Salerno
CERASO Salerno
CETARA Salerno
CICERALE Salerno
COLLIANO Salerno
CONCA DEI MARINI Salerno
CONTRONE Salerno
CONTURSI TERME Salerno
CORLETO MONFORTE Salerno
CUCCARO VETERE Salerno
EBOLI Salerno
FELITTO Salerno
FURORE Salerno
FUTANI Salerno
GIFFONI SEI CASALI Salerno
GIFFONI VALLE PIANA Salerno
GIOI Salerno
GIUNGANO Salerno
ISPANI Salerno
LAUREANA CILENTO Salerno

Città Provincia

LAURINO Salerno
LAURITO Salerno
LAVIANO Salerno
LUSTRA Salerno
MAGLIANO VETERE Salerno
MAIORI Salerno
MINORI Salerno
MOIO DELLA CIVITELLA Salerno
MONTANO ANTILIA Salerno
MONTE S. GIACOMO Salerno
MONTECORICE Salerno
MONTECORVINO PUGLIANO Salerno
MONTECORVINO ROVELLA Salerno
MONTEFORTE CILENTO Salerno
MONTESANO SULLA MARCELLANA Salerno
MORIGERATI Salerno
NOVI VELIA Salerno
OGLIASTRO CILENTO Salerno
OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno
OLIVETO CITRA Salerno
OMIGNANO Salerno
ORRIA Salerno
OTTATI Salerno
PADULA Salerno
PALOMONTE Salerno
PELLEZZANO Salerno
PERDIFUMO Salerno
PERITO Salerno
PERTOSA Salerno
PETINA Salerno
PIAGGINE Salerno
PISCIOTTA Salerno
POLLA Salerno
POLLICA Salerno
PONTECAGNANO FAIANO Salerno
POSITANO Salerno
POSTIGLIONE Salerno
PRAIANO Salerno
PRIGNANO CILENTO Salerno
RAVELLO Salerno
RICIGLIANO Salerno
ROCCADASPIDE Salerno
ROCCAGLORIOSA Salerno
ROFRANO Salerno
ROMAGNANO AL MONTE Salerno
ROSCIGNO Salerno
RUTINO Salerno
SACCO Salerno
SALA CONSILINA Salerno
SALENTO Salerno
SALERNO Salerno
SALVITELLE Salerno
SANTOMENNA Salerno
SANZA Salerno
SAPRI Salerno
SASSANO Salerno
SCALA Salerno
SERRAMEZZANA Salerno



SERRE Salerno
SESSA CILENTO Salerno
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno
STELLA CILENTO Salerno
STIO Salerno
S. ANGELO A FASANELLA Salerno
S. ARSENIO Salerno
S. CIPIANO PICENTINO Salerno
S. GIOVANNI A PIRO Salerno
S. GREGORIO MAGNO Salerno
S. MANGO PIEMONTE Salerno
S. MARINA Salerno
S. MAURO CILENTO Salerno
S. MAURO LA BRUCA Salerno
S. PIETRO AL TANAGRO Salerno
S. RUFO Salerno
TEGGIANO Salerno
TORCHIARA Salerno
TORRACA Salerno
TORRE ORSAIA Salerno
TORTORELLA Salerno
TRAMONTI Salerno
TRENTINARA Salerno
VALLE DELL'ANGELO Salerno
VALLO DELLA LUCANIA Salerno
VALVA Salerno
VIBONATI Salerno
VIETRI SUL MARE Salerno

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large stylized signature and the text "VIA RONA" written vertically.

la